

Luserna/Lusérn, 09 luglio 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Progetto Giovani 2018: affido incarico di collaborazione occasionale alla signora Mariarosa Gasperi per il coordinamento didattico della colonia estiva diurna "Zimbar Kolònia" 2018, per il periodo 09/07/2018 – 24/08/2018, ai sensi dell'art. 39 sexies, Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n.23.

IL DIRETTORE

Visto il Programma di Attività dell'Istituto per gli anni 2018/2019/2020, approvato con propria deliberazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nell'ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è l'azione denominata "Progetto Giovani" all'interno della quale è prevista la realizzazione della colonia estiva diurna "Zimbar Kolònia".

Vista la deliberazione n. 57 della Giunta regionale di data 28 marzo 2018 relativamente alla concessione di finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali anno 2018, con la quale viene assegnato un contributo di € 17.950,00 su una spesa ammessa di € 25.900,00, per il finanziamento dell'iniziativa "Il cimbro e i giovani Progetto Giovani".

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell'8 settembre 2014 avente oggetto: "Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016".

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante: "Modifica della deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto: "Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016".

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante: "Modifica della deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto: "Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016".

Dato atto che per la realizzazione della colonia estiva cimbra Zimbar Kolònia si è ritenuto opportuno prevedere una figura di coordinamento avente una solida padronanza della lingua di minoranza ed una comprovata esperienza a livello pedagogico, che fosse in grado di approntare un articolato programma delle attività da sottoporre agli utenti nonché di fungere da punto di riferimento e guida esperta per gli assistenti animatori i quali realizzeranno a livello operativo il progetto.

Dato altresì atto che è stata effettuata una reale ricognizione presso l'istituto e accertato che il personale non è disponibile, in quanto impegnato in altre attività relative alla realizzazione dei progetti previsti nel Piano di Attività dell'Istituto per gli anni 2018-2020, ed accertato dunque che il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell'amministrazione per l'espletamento delle predette attività, rende necessario affidare un incarico di collaborazione occasionale a personale allo scopo qualificato.

Dato atto che, interpellata all'uopo per le vie brevi, la sig.ra Gasperi Mariarosa si è resa disponibile a ricoprire il ruolo di coordinatore dell'attività sopra descritta e che la stessa signora Gasperi risulta in possesso dei requisiti richiesti.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 con la quale vengono approvate le disposizioni attuative per l'applicazione degli art. 39 octies, 39 novies, 39 decies, e 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m.

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016.

Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 56 dove viene specificato che *"Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2" e l'Allegato A/2 punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"*.

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 5272 art. 1 e 5217 del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2018.

Visto l'articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

Vista infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall'articolo 18, comma 1, della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, nel testo coordinato approvato con delibera della Giunta Provinciale, n. 620 di data 28 aprile 2017;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell'art. 39-sexies del Capo I bis della L.P. 23/90 alla sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED] [REDACTED] l'incarico per il coordinamento pedagogico linguistico della colonia estiva cimbra Zimbar Kolònia per il periodo 5 luglio – 24 agosto 2018;
2. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in euro 3.400,00 lordi per l'intero periodo indicato;
3. di corrispondere alla sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED] [REDACTED] il compenso di cui al precedente punto 2) non soggetto ad IVA, a norma dell'art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, in una unica soluzione, su presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
4. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED] [REDACTED] con lettera di incarico;

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi euro 3.689,00.= comprensivi di imposta IRAP a carico ente;
6. di impegnare l'importo di euro 3.400,00.= relativo al compenso per l'incarico di cui al punto 1 al capitolo 5272 art. 1 e l'importo di euro 289,00.= relativo all'imposta IRAP su detto compenso al capitolo 5217 del bilancio pluriennale 2018-2020, imputandoli all'esercizio 2018;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013n 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Il Direttore
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione.

Registrato l'impegno n. **244 (sub-impegno a 192)** assunto al cap. **5272 art. 1** del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per l'importo di **€ 3.400,00. =;**

Registrato l'impegno n. **245 (sub-impegno a 193)** assunto al cap. **5217** del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per l'importo di **€ 289,00. =;**

Luserna / Lusérn, 09 luglio 2018

IL DIRETTORE
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Cimbri /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Prünndle, 5 CF 01920100227 (di seguito denominato KIL) rappresentato da:

- dott.ssa Anna Maria Trenti, [REDACTED]
[REDACTED] che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL;

e

- sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED]
[REDACTED]

premessi

che con determinazione del Direttore n. 86 di data 09 luglio 2018 il KIL ha affidato alla signora Mariarosa Gasperi un incarico di lavoro autonomo occasionale, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

Il KIL affida alla sig.ra Mariarosa Gasperi, [REDACTED] (di seguito denominata Collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto il coordinamento pedagogico linguistico della colonia estiva cimbra Zimbar Kolònia per il periodo 09 luglio – 24 agosto 2018.

Art. 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecim L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto decorre dal 09 luglio 2018 e terminerà il 24 agosto 2018, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

ART. 3 (Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né esclusività, fatto salvo la consegna del post prodotto in tempo utile per la messa in onda. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla direzione in questo Istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Art. 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Il KIL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte del committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizione in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizione riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al dispositivo del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Art. 5 (Corrispettivo)

Il KIL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo complessivo pari ad euro 3.400,00=.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel presente articolo è comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Art. 6 (Modalità e tempi di pagamento)

Il KIL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

ART. 7 (Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dal KIL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Il KIL si riserva la facoltà di riservare unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, dalla controparte, ai sensi dell'art. 1453 del codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi titoli da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualsiasi momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Art.8 (Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, il KIL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Art.9
(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Art. 10
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede al KIL ogni qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. Il KIL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo.

Art. 11
(Clausola di rinvio)

Per quanto espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente contratto.

Art. 12
(Foro competente)

Competente a risolvere controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn
dott.ssa Anna Maria Trenti

Il Collaboratore
Sig.ra Mariarosa Gasperi